

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE "EMILIO SERENI" AFRAGOLA - CARDITO

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo Settore Tecnologico: Trasporti e Logistica (Conduttori del mezzo aereo) Settore Professionale: Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera Liceo Artistico - Indirizzi: Arti Figurative – Architettura - Ambienti



Prot. n.0001054/C14

Afragola,26/02/2016

Alle Famiglie Agli Alunni Ai Docenti Al Personale ATA

CONTRIBUTO SCOLASTICO TRA VOLONTARIETA', DETRAZIONE E VINCOLO

A seguito degli adempimenti amministrativo-contabili relativi all'approvazione del Programma annuale ed in riferimento all'inizio delle iscrizioni torna alla ribalta **delle cronache il "contributo scolastico"**: "dovuto", "obbligatorio" e/o "volontario".

Iniziamo a supportare le riflessioni in base ai riscontri normativi e registriamo che sul piano procedurale "i contributi scolastici" sono deliberati dal Consigli di Istituto".

In merito alla valenza della delibera del CdI, quale fonte di obbligo, il dubbio non viene dipanato dalla normativa, in quanto l'articolo 143 comma 2 del D.L.vo 297/94, che stabiliva per la scuola "elementare" che "non si possono imporre tasse o richiedere contributi di qualsiasi genere", è stato esplicitamente abrogato dall'art. 17 del DPR 275/99.

Tuttavia, né tra le competenze individuate dall'art. 10 del D.L.vo 297/94, né tra le attività negoziali disciplinate dal più recente art. 33 DI 44/01 è prevista per il Consiglio tale facoltà impositiva.

Altra confusione è generata dall'uso terminologico di "**contributo**". Infatti è considerato come "prelievo coattivo di ricchezza a carico di determinati soggetti, per il fatto che costoro traggono un vantaggio, diretto o indiretto, da determinati servizi pubblici, anche senza che essi li abbiano richiesti".

In merito possiamo fare riferimento alla fonte ministeriale e precisamente comma 622 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), che , dopo aver **sancito l'obbligatorietà dell'istruzione per dieci anni**, ha tra l'altro confermato"il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226".

Pertanto se ne desume che "In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, non è dunque consentito imporre tasse o richiedere contributi obbligatori alle famiglie di qualsiasi genere o natura per l'espletamento delle attività connesse all'assolvimento dell'obbligo scolastico (5anni Scuola Primaria-3 anni Scuola Secondaria di Primo grado- 2anni Secondaria di Secondo Grado), fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, ect). Eventuali contributi per l'arricchimento dell'offerta culturale e formativa degli alunni possono dunque essere versati dalle famiglie solo ed esclusivamente su base volontaria".

Naturalmente, è compito dell'Istituzione prevedere il PTOF e le offerte in esso previste per tutti gli alunni , come è compito del genitore, all'atto dell'iscrizione nel percorso successivo all'obbligatorietà, rendersi conto che tale atto è accettazione del POF/PTOF e dei suoi contenuti che di fatto si attuano nell'offerta formativa variegata sotto gli aspetti culturali, didattici e di innovazione tecnologica, che diventano esigibili finito l'obbligo scolastico.

Ne consegue che non è " **Illegittimo**" che le scuole richiedano un contributo, ma lo è ove lo pretendano obbligatoriamente, magari persino subordinando l'iscrizione, l'esame o altra prestazione al versamento dello stesso, come non è corretto destinarlo alle ordinarie spese di funzionamento.

Il contributo deve essere inteso come una partecipazione economica delle famiglie per il raggiungimento di un risultato comune, che dovrebbe essere condiviso, finalizzato all'arricchimento dell'offerta come si desume dal nostro PTOF pubblicato sul nostro sito e su "Scuole in chiaro", portale su cui ogni Istituto ha dovuto dare evidenza della propria offerta formativa .

Si sottolinea che con l'autonomia ed il riconoscimento della personalità giuridica alle Istituzioni Scolastiche, sicuramente le stesse potrebbero attivare percorsi alternativi di finanziamento, come contratti di sponsorizzazione (artt. 28 e 41 DI 44/01), sempre che il nostro sostrato socio ambientale fosse in grado di prevedere nella scuola un adeguato soggetto da sponsorizzare. Oppure si potrebbero programmare attività di natura commerciale (es. vendita di beni prodotti), che presuppongono come sempre acquisti di materie prime .

È un dato evidente e storico che il contributo volontario non sia stato introdotto dalla L 40/07, la quale all'art. 13 ne ha semplicemente prevista la possibilità di detrazione (per le persone fisiche) ovvero di deduzione (per le persone giuridiche) alle condizioni previste. Nel primo caso si sottrae l'importo dall'imposta lorda per determinare l'imposta netta dovuta. La deduzione invece è un'agevolazione che opera sul reddito imponibile.

In sintesi, pertanto, il contributo:

- è volontario
- non deve essere destinato al funzionamento ordinario ma all'arricchimento dell'offerta formativa;
- quando è finalizzato all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica, all'ampliamento dell'offerta formativa, il versamento deve essere effettuato *tramite banca o ufficio postale* o nelle altre modalità indicate dalla legge è altresì detraibile/deducibile.

Quindi, dal momento che le richieste che la scuola rivolge alle famiglie non possono né debbono essere coercitive, occorre che le stesse siano altresì trasparenti, come nel nostro "patto di corresponsabilità "— in ottemperanza ad un preciso obbligo normativo - e cioè che la scuola informi sulla volontarietà e sulla detraibilità/deducibilità. Inoltre l'utilizzo di tali importi deve essere condiviso nelle finalità e rendicontato, specificando, alla fine di ogni esercizio finanziario, le spese coperte.

Il programma annuale prevede nell'aggregato di entrata A05 relativo ai contributi di privati con la voce: contributo Famiglie vincolati/ non vincolati.

Il contributo volontario non finalizzato finisce nel capitolo "non vincolati". Vincolate sono invece chiaramente le somme specificamente versate in occasione delle visite guidate e viaggi di istruzione, per i quali i genitori effettuano un versamento finalizzato con espressa indicazione in causale del viaggio. Quindi, se ne desume, che nella delibera del consiglio, anche per facilitare la rendicontazione, occorre vincolare il contributo a precise finalità espressamente indicate in causale.

Giacché il programma deve essere coerente al <u>PTOF</u>, a tanto dovrà accompagnarsi anche una condivisione in merito al "come" vengono spese le risorse, in particolare nella fase di elaborazione dell'offerta formativa, destinando il contributo a finalità concertate, così come assunto dal CdI e come oggetto della individuazione imputata per voci o capitoli di spesa.

Poiché la conoscenza aiuta, la presente ribadisce a conferma il modello del valore e delle opportunità di un collegamento per lo scambio di buone pratiche e per l'acquisizione di consapevolezze, come diffusamente spiegato e oggetto di riflessione di tutte le componenti della Istituzione Scolastica, in costanza delle iscrizioni e per tutto il periodo scolastico.

L'Istituto si dichiara disponibile per qualsiasi e ulteriore chiarimento e approfondimento.